



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2171

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

III TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

In riferimento al Capitolato d’oneri e nello specifico alle seguenti richieste: ... La valutazione delle bioimmagini da parte della Commissione avverrà in maniera anonima. È pertanto onere dei concorrenti anonimizzare tutti i campi alfanumerici che possano ricondurre all’identificazione, da parte della Commissione di gara, del concorrente stesso, dell’anagrafica paziente, dell’apparecchiatura offerta e/o della struttura sanitaria di provenienza delle bioimmagini e non impattanti sulla corretta visualizzazione dell’immagine, pena la non attribuzione del punteggio tecnico associato alla qualità delle bioimmagini.... e alla richiesta riportata all’Art. 15.3 “Biommagini” che prevede che:.....il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa in forma anonima, sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente i CD/DVD non riscrivibili con le bioimmagini, il set informativo ed il report di dose di ciascuna immagine (RDSR)....La scrivente evidenzia che le Aziende Ospedaliere da noi contattate per la produzione delle immagini cliniche da fornire in gara nelle modalità previste dal capitolato di gara ed in coerenza da quanto sancito dal GDPR, sono impossibilitate a fornire il report dosimetrico strutturato in forma anonimizzata in quanto lo stesso, per sua natura, non può essere modificato. In alternativa, per dare la possibilità alla Commissione di valutare la qualità delle immagini in relazione alla dose erogata, la scrivente chiede di confermare che il parametro “CTDI” presente nel tag Dicom delle immagini cliniche possa essere considerato un’alternativa al report dosimetrico strutturato RDSR.

Risposta

Non si conferma. Si ribadisce quanto indicato al par.15.3 del Capitolato d’oneri. Si ricorda, inoltre, come indicato al par. 4.2 dell’*Allegato 4B*, che le bioimmagini, i relativi set informativi e i report di dose dovranno essere **anonimizzati** rispetto alle informazioni attinenti a: anagrafica paziente, dati riconducibili al produttore del Tomografo Computerizzato (nome ditta, modello del tomografo, etc.) e struttura sanitaria di effettuazione dell’esame.

2) Domanda

Buongiorno, la Vs risposta al chiarimento n. 26 lettera a, non ci sembra sufficientemente chiara. Siamo quindi a chiedere di rispondere con un semplice sì o no alla seguente domanda: un eventuale importo inferiore rispetto a quello da Voi stimato, può essere considerato conforme ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Risposta

Premesso che il quesito non riveste il carattere di un chiarimento sulla documentazione di gara, nel confermare



integralmente la risposta alla richiesta di chiarimento n. 26 lettera a) pubblicata in data 14/01/2020, si rappresenta che la verifica circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016, come espressamente indicato al paragrafo 22 del Capitolato d'Oneri, avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 10 del predetto decreto legislativo, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta.

3) Domanda

Alla luce della seconda tranche di chiarimenti pubblicata in data 14 gennaio u.s. e specificamente alla risposta fornita alla domanda n. 6 secondo cui Consip S.p.A. autorizzerà il subappalto nel rispetto del limite derivante dall'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, siamo a presentarVi la seguente ulteriore richiesta di chiarimento, che appare di assoluta rilevanza ai fini della predisposizione dell'offerta. Rilevato che l'attività di smontaggio da affidare in subappalto non appare ex ante quantificabile e che per tali prestazioni l'art. 9. del capitolato d'onere prevede che "Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice", senza richiedere specificamente l'indicazione dell'incidenza percentuale rispetto all'importo contrattuale e osservato che, viceversa, tale indicazione è prevista nella piattaforma e nel DGUE, si chiede di confermare che l'operatore possa dichiarare di fare ricorso all'istituto mediante indicazione di una percentuale pari al 40%, pertanto al di sotto del limite di legge attualmente previsto, in attesa dell'annunciato intervento del legislatore.

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino